



**Comune di Ponte San Pietro**

*Cümü de Püt San Piero*

Provincia di Bergamo • *Bèrghem*

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI E DEGLI  
ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

**Approvato con delibera di C.C. n. 24 del 15.09.2020**

## Sommario

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI E DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO	1
<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare	4
Articolo 3 - Tipologia delle entrate comunali	4
Articolo 4 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie	4
Articolo 5 - Soggetti responsabili delle entrate di natura patrimoniale	5
<b>TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>5</b>
Articolo 6 - Versamenti	5
Articolo 7 - Importi minimi riscossione ordinaria	5
Articolo 8 - Rimborsi	6
Articolo 9 - Compensazioni	6
Articolo 10 - Procedura per la compensazione	7
Articolo 11 - Atto di accertamento esecutivo tributario	7
Articolo 12 - Importi minimi per recupero tributario	8
Articolo 13 - Spese a carico del soggetto debitore	8
Articolo 14 - Rateizzazione dei pagamenti	8
<b>TITOLO III - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO</b>	<b>9</b>
Articolo 15 - Istituti deflativi del contenzioso	9
Articolo 16 - Istituto dell'autotutela. Presupposti	10
Articolo 17 - Procedura di autotutela	10
Articolo 18 - Reclamo-mediazione	11
Articolo 19 - Effetti dell'istanza di mediazione	11
Articolo 20 - Diritto di interpello	12
Articolo 21 - Istanza di interpello	12
Articolo 22 - Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello	13
Articolo 23 - Procedura dell'accertamento con adesione	13
Articolo 24 - Attivazione del procedimento di definizione	14
Articolo 25 - Il ravvedimento operoso	15
Articolo 26 - Calcolo del ravvedimento operoso	16
<b>Titolo IV – ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE</b>	<b>16</b>
Articolo 27 - Agevolazioni	16
Articolo 28 - Importi minimi riscossione ordinaria	16
Articolo 29 - Atto di accertamento esecutivo per entrate di natura patrimoniali	17
Articolo 30 - Importi minimi per il recupero di entrate di natura patrimoniali	17
Articolo 31 - Spese a carico del soggetto debitore	17
Articolo 32 - Rateizzazione dei pagamenti	17
Articolo 33 - Rimborsi delle entrate di natura patrimoniale	19
Articolo 34 - Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione	19
<b>Titolo V – RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE</b>	<b>19</b>
Articolo 35 - Avvio della riscossione coattiva	19
Articolo 36 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione	20

<b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>20</b>
<b>Articolo 37 - Clausola di adeguamento</b> .....	20
<b>Articolo 38 - Applicazione</b> .....	20
<b>Articolo 39 - Disposizioni transitorie</b> .....	20

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contiene la disciplina generale delle entrate comunali tributarie e non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, nel rispetto, per quanto riguarda le entrate tributarie, della Legge 27.7.2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" e dell'art. 1, commi da 158 a 169 della L. 27.12.2006, n. 296.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della legge 17 dicembre 2019, n. 160/2019.
3. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e le misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter d.l. 34/2019 (l. 58/2019).
4. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva e delle dilazioni di pagamento, dei minimi per l'emissione degli avvisi, riscossione coattiva ed emissione di rimborso, in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

## Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Per le entrate tributarie il presente regolamento ed i regolamenti specifici dei singoli tributi gestiti non possono indicare norme in materia di identificazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle aliquote massime dei singoli tributi.

## Articolo 3 - Tipologia delle entrate comunali

1. Costituiscono **entrate tributarie** comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
2. Costituiscono **entrate di natura patrimoniale** quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

## Articolo 4 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie

1. Per le entrate tributarie, ai sensi di legge, è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Il funzionario responsabile è identificato con provvedimento della Giunta Comunale. Può essere attribuita al funzionario la responsabilità di più tributi.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento,

riscossione nonché quella sanzionatoria. Il funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi; cura il contenzioso, esegue le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercita il potere di autotutela. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario.

#### **Articolo 5 - Soggetti responsabili delle entrate di natura patrimoniale**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le entrate di natura patrimoniale i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o da altro provvedimento amministrativo.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, curano tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione, nonché quella sanzionatoria; sottoscrivono le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appongono il visto di esecutività sui ruoli e dispongono i rimborsi; curano il contenzioso, eseguono le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercitano il potere di autotutela.
3. Per la riscossione coattiva la responsabilità dell'attività di gestione della riscossione coattiva (emissione e controllo liste di carico, trasmissione al soggetto gestore della riscossione coattiva, controlli, regolarizzazione contabile, discarichi, inesigibilità) è in capo ai funzionari responsabili delle entrate individuati dal Piano esecutivo di gestione o loro delegati.

## **TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE**

#### **Articolo 6 - Versamenti**

1. Le scadenze di pagamento dei tributi locali sono stabilite, per ogni singolo tributo, da norme statali, regolamentari o deliberazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, o comunque prima della scadenza del termine di pagamento, è pubblicata sul sito dell'ente specifica informativa sui termini di pagamento dei tributi locali.
3. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge o da disposizioni regolamentari.
4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

#### **Articolo 7 - Importi minimi riscossione ordinaria**

1. Non sono dovute l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti e l'imposta comunale sulla pubblicità permanente e Cosap permanente qualora l'importo da versare sia uguale o inferiore ad euro **12,00** per ogni anno di tassazione. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla TARI giornaliera, all'imposta comunale sulla pubblicità temporanea, ai diritti sulle pubbliche affissioni, alla Cosap temporanea, all'addizionale IRPEF ed all'Imposta di soggiorno.

## **Articolo 8 - Rimborso**

1. Per le entrate tributarie il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Il funzionario responsabile, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.
3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
4. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale, fatto salvo il caso in cui sia stato emesso atto di revoca in autotutela dell'atto definitivo.
5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
6. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal D.M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.
7. I rimborsi relativi alle entrate comunali di natura tributaria di carattere permanente e annuale, non vengono disposti qualora il tributo a credito sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi uguali o inferiori ad euro 12,00.
8. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi legali, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
9. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.

## **Articolo 9 - Compensazioni**

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste compensazione quando il contribuente è insieme titolare nei confronti del Comune di Ponte San Pietro sia di un credito tributario che di una obbligazione tributaria.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto e liquidato dal funzionario responsabile.
3. La compensazione può riguardare diverse annualità o periodi di imposta ma sempre con riferimento al medesimo tributo comunale. Il funzionario responsabile del tributo effettua la compensazione a seguito di comunicazione del contribuente o d'ufficio secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
4. La compensazione non può essere richiesta quando, alla data di presentazione della relativa comunicazione da parte del contribuente, il credito vantato è prescritto.
5. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

## **Articolo 10 - Procedura per la compensazione**

1. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve presentare apposita comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile, contenente almeno i seguenti elementi:
  - a) dati anagrafici e fiscali dell'istante;
  - b) il debito tributario di cui si chiede l'estinzione;
  - c) il credito vantato;
  - d) la ragione giustificativa del credito vantato con allegazione delle ricevute di versamento;
  - e) gli anni di riferimento.
2. Il funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 180 giorni, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare ed il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.
3. Il funzionario responsabile del tributo che, nello svolgimento dell'attività di accertamento riconosca la sussistenza di un credito in capo al contribuente, procede a compensare i relativi importi e ne dà comunicazione al contribuente.
4. Gli atti successivi riportano gli importi dovuti, unitamente ai calcoli relativi all'operazione effettuata ed alla indicazione della differenza dovuta.
5. Nel caso in cui il credito abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di compensazione deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare la compensazione a favore del richiedente.

## **Articolo 11 - Atto di accertamento esecutivo tributario**

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie".
3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.
6. L'avviso di accertamento esecutivo è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, l'atto può essere firmato con firma autografa che può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della Legge 549/1995 ovvero con firma digitale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 82/2005 e del D.Lgs. 217/2017.
7. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di accertamento tributario è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della

legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

### **Articolo 12 - Importi minimi per recupero tributario**

1. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'importo dovuto al netto di sanzioni amministrative e interessi, con riferimento ad ogni periodo di tassazione, sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti che superino cumulativamente l'importo di euro 12,00.

2. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 30,00 così come stabilito dall'art. 3, commi 10 del D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, come stabilito dall'art. 3 comma 11 del D.L. n. 16/2012.

### **Articolo 13 - Spese a carico del soggetto debitore**

1. Sono a carico del soggetto debitore le spese relative all'elaborazione, notifica degli avvisi di accertamento e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.

2. Le spese di cui al punto 1 sono addebitate nella misura prevista dal comma 803, art. 1 L. 160/2019.

### **Articolo 14 - Rateizzazione dei pagamenti**

1. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento di tributi comunali il funzionario responsabile del tributo, può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 200,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 200,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
- e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà finanziaria.

3. Il responsabile si riserva la facoltà di richiedere al contribuente la documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà dichiarata e nello specifico:

a) per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE dalla quale emerge che il reddito definito ai fini ISEE sia non superiore a tre volte l'importo dell'assegno sociale INPS.

b) per le società di persone, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 10.000 euro;

c) per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, da cui emerga un risultato economico fra 0 e 10.000 euro.

4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.



5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione.
6. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
7. Nel caso in cui non siano ancora scaduti i termini di presentazione del ricorso, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
8. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
9. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione con la maggiorazione delle spese di riscossione.
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di quarantotto rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del presente articolo.
11. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 5.000,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
12. La rateazione non è consentita:
  - a) sulle ingiunzioni per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;
  - b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il contribuente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime tre rate.

## **TITOLO III - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

### **Articolo 15 - Istituti deflativi del contenzioso**

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di *tax compliance*, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000.

## AUTOTUTELA

### Articolo 16 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.

1. Pur nel doveroso approccio di compliance che il Servizio Entrate è tenuto ad assumere, l'esercizio dell'autotutela costituisce un potere discrezionale che la normativa vigente pone a supporto dell'ufficio fiscale per dirimere le controversie in via extragiudiziale.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico, il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
3. L'esercizio del potere di autotutela è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.
4. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:
  - a) all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi o errati;
  - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

### Articolo 17 - Procedura di autotutela

1. La revoca dell'avviso di accertamento può avvenire anche con riferimento ad atti definitivi.
2. Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:
  - a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
  - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal Comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
4. In pendenza di giudizio, l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nell'ipotesi in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. Il funzionario responsabile procederà all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
  - a) errore di persona o di soggetto passivo;
  - b) evidente errore logico;
  - c) errore sul presupposto del tributo;
  - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

6. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:
- a) per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
  - b) per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.
7. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso.

## **RECLAMO-MEDIAZIONE**

### **Articolo 18 - Reclamo-mediazione**

1. L'istituto del reclamo/mediazione è obbligatorio, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, per gli atti di accertamento la cui sorte non supera € 50.000,00 e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nel tentativo di evitare l'instaurarsi del contenzioso.
2. Per determinare il valore della controversia di cui al comma precedente, occorre considerare ogni singolo atto notificato, considerando il solo importo del tributo, senza sanzioni, interessi e eventuale accessorio.
3. Sono escluse le controversie con valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.
4. In conformità all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, anche con la proposta di rideterminazione della pretesa, cosicché la presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione, con sospensione dei termini di 90 giorni.
5. Poiché il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso medesimo, purché presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.
6. Al termine della proposizione del ricorso/istanza di reclamo-mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
7. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso è finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.

### **Articolo 19 - Effetti dell'istanza di mediazione**

1. Il ricorso è improcedibile, in conformità al comma 2, dell'articolo 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992, pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.
2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio competente verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione.
3. Nell'ipotesi in cui le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale, con l'indicazione degli importi dovuti dal contribuente e le modalità di pagamento.
4. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

5. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D.Lgs. n. 546/1992.
6. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.
7. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992.

## **INTERPELLO**

### **Articolo 20 - Diritto di interpello**

1. Il contribuente ha il diritto di interpello in relazione agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa in materia di fiscalità locale, con il fine di conoscere anticipatamente l'orientamento del Servizio Entrate circa l'interpretazione di specifiche previsioni normative, utile a decidere il comportamento da tenere in ordine alla fattispecie medesima.

### **Articolo 21 - Istanza di interpello**

1. Qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa che afferisce ai tributi comunali, con esclusione dei tributi a compartecipazione con l'Erario, il contribuente ha la possibilità di presentare al Servizio Entrate del Comune istanza di interpello in carta semplice, che riporti in maniera chiara e circostanziata i dubbi sull'applicazione delle norme con riferimento a casi concreti e personali.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello. La stessa può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
3. Alla istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione comunale o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.
4. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:
  - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale;
  - b) la descrizione della circostanza e del caso concreto e personale da sottoporre ad interpello ai fini tributari, in merito al quale sussistono concrete condizioni di incertezza, con la chiara formulazione del quesito;
  - c) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
  - d) l'indicazione dell'eventuale domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del Comune, relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;
  - e) la firma per sottoscrizione.
5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
6. Sono considerate inammissibili le istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative incontrovertibili.

## **Articolo 22 - Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello**

1. Il Servizio Entrate provvede a dare risposta nei termini di legge, previa verifica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza, formulando risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata A/R ovvero mediante PEC.
2. Nell'ipotesi in cui l'istanza di interpello sia presentata ad ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente al Servizio Entrate. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.
3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, il Servizio Entrate può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1 viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.
4. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, il Servizio Entrate può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza.
5. La risposta del Servizio Entrate all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.
6. Qualora non venga notificata alcuna risposta al contribuente nei termini di legge, si intende accettata l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.
7. Nell'ipotesi in cui, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, il Servizio Entrate modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, ne dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente. Questo sarà tenuto ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

## **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Articolo 23 - Procedura dell'accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti ovvero ad atti di liquidazione dell'imposta.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
  - i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;

- i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
  - i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
4. Il procedimento di definizione può essere attivato:
    - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
    - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
  5. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
  6. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.
  7. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.
  8. Non è applicato il contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 4-octies, c. 1, del D.L. n. 34/2019.

#### **Articolo 24 - Attivazione del procedimento di definizione**

1. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, il funzionario responsabile:
  - a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con A/R o a mezzo PEC;
  - b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.
2. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del tributo.
3. Nell'atto di definizione devono essere indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
  - a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
  - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
  - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
  - d) la liquidazione del tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle intere somme dovute.
5. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 4. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
6. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza è rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
7. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.
8. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

### Articolo 25 - Il ravvedimento operoso

1. Il Ravvedimento Operoso consente al contribuente di sanare spontaneamente la propria posizione pagando l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
2. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:
  - a) Imposta Municipale Propria (IMU);
  - b) Tassa sui rifiuti (TARI);
  - c) Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.
3. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
  - a) violazioni derivanti da omessi versamenti;
  - b) violazioni relative a parziali versamenti;
  - c) violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.
4. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:
  - a) invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
  - b) le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.
5. Le diverse tipologie di ravvedimento attualmente vigenti sono le seguenti:
  - a) Ravvedimento Sprint: dal 1° al 14° giorno di ritardo, prevede una sanzione giornaliera ridotta a 1/15 della sanzione ordinaria (già ridotta a metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza) ulteriormente ridotta ad 1/10 sull'importo da versare. Attualmente la sanzione è dello 0,1% giornaliero dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  - b) Ravvedimento Breve: dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa ridotta a 1/10 della sanzione ordinaria (già ridotta a metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza) sull'importo da versare. Attualmente la sanzione fissa è del 1,5% dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  - c) Ravvedimento Medio: dal 31° al 90° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa ridotta a 1/9 della sanzione ordinaria (già ridotta a metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza) sull'importo da versare. Attualmente la sanzione fissa è del 1,67% dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  - d) Ravvedimento Lungo: dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l'anno dalla scadenza del versamento, prevede una sanzione fissa ridotta a 1/8 della sanzione ordinaria sull'importo da versare. Attualmente la sanzione fissa è del 3,75% dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  - e) Molto Lungo: oltre l'anno ed entro due anni dalla scadenza del versamento, prevede una sanzione fissa ridotta a 1/7 della sanzione ordinaria sull'importo da versare. Attualmente la sanzione fissa è del 4,29% dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  - f) Ravvedimento Lunghissimo: applicabile oltre i due anni di ritardo dalla scadenza del versamento ed entro il termine quinquennale di prescrizione, prevede una sanzione fissa ridotta a 1/6 della sanzione ordinaria sull'importo da versare. Attualmente la sanzione fissa è del 5,00% dell'importo da versare, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
6. Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,

verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

7. Nel caso in cui il contribuente debba sanare più annualità d'imposta, il versamento con ravvedimento operoso di una sola annualità non preclude all'Ufficio competente la possibilità di emettere gli avvisi di accertamento per le annualità non ancora sanate.

8. Il pagamento e la regolarizzazione con ravvedimento operoso non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento, anche sull'annualità sanata.

9. Il contribuente che si avvale dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione al Servizio Entrate, con apposito modello predisposto dallo stesso ufficio.

### **Articolo 26 - Calcolo del ravvedimento operoso**

1. Per sanare la posizione debitoria, il contribuente deve versare quanto dovuto, pagando contestualmente i seguenti importi:

- a) la somma omessa,
- b) l'importo della sanzione, calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa,
- c) gli interessi maturati a giorni, calcolati al tasso legale in base al *pro rata temporis*, ossia in base ai tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

2. Il Servizio Entrate mette a disposizione dei contribuenti sul sito internet del Comune di Ponte San Pietro un calcolatore per la definizione dell'importo dovuto con ravvedimento operoso.

3. Qualora il contribuente non sia in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio potrà essere effettuato dall'ufficio competente, sulla base dei dati indicati nell'apposito modello di istanza predisposto dall'Ufficio stesso, nel quale il contribuente dovrà indicare tutti gli elementi necessari alla definizione dell'importo dovuto per l'annualità di imposta da sanare (dati catastali degli immobili oggetto di ravvedimento, tipo di soggettività passiva, periodo di possesso, percentuale di possesso...).

## **Titolo IV – ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE**

### **Articolo 27 - Agevolazioni**

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali di natura patrimoniale come indicato all'art. 3 comma 2 sono individuati dal Consiglio Comunale nell'ambito degli specifici provvedimenti di applicazione.

2. Le agevolazioni, che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

### **Articolo 28 - Importi minimi riscossione ordinaria**

1. Non sono dovute obbligazioni patrimoniali qualora l'importo da versare sia uguale o inferiore ad euro 12,00 per ogni anno di riscossione. Tale importo si intende riferito al debito complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.



## **Articolo 29 - Atto di accertamento esecutivo per entrate di natura patrimoniali**

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D. Lgs. n. 150/2011.
3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

## **Articolo 30 - Importi minimi per il recupero di entrate di natura patrimoniali**

1. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'importo dovuto al netto di sanzioni amministrative e interessi, con riferimento ad ogni periodo di tassazione, sia uguale o inferiore a euro 12,00. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti che superino cumulativamente l'importo di euro 12,00.
2. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 30,00 così come stabilito dall'art. 3 comma 10 del D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, come stabilito dall'art. 3 comma 11 del D.L. n. 16/2012.

## **Articolo 31 - Spese a carico del soggetto debitore**

1. Sono a carico del soggetto debitore le spese relative all'elaborazione, notifica degli avvisi di accertamento e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
2. Le spese di cui al punto 1 sono addebitate nella misura prevista dal comma 803, art. 1 L. 160/2019.

## **Articolo 32 - Rateizzazione dei pagamenti**

1. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di pagamento o avviso di intimazione al pagamento per entrate patrimoniali il responsabile dell'entrata, può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il seguente schema:
  - a) fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 50,01 a euro 150,00: fino a tre rate mensili;
  - c) da euro 150,01 a euro 500,00: fino a sei rate mensili;

- d) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a dieci rate mensili;
- e) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a quindici rate mensili;
- f) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- g) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- h) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà finanziaria.

Il responsabile si riserva la facoltà di richiedere al contribuente la documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà dichiarata e nello specifico:

a) per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE dalla quale emerge che il reddito definito ai fini ISEE sia non superiore a tre volte l'importo dell'assegno sociale INPS.

b) per le società di persone, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 10.000 euro;

c) per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, da cui emerga un risultato economico fra 0 e 10.000 euro.

3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione. Gli interessi di mora si applicano solo nel caso di rateizzazioni aventi durata superiore a dodici mesi;

4. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione.

Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di quarantotto rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del presente articolo.

8. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 5.000,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

9. La rateazione non è consentita:

a) sulle ingiunzioni per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;

b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il contribuente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime tre rate.

### **Articolo 33 - Rimborsi delle entrate di natura patrimoniale**

1. Il rimborso di un'entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile dell'entrata su richiesta dell'utente.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Nel caso di rimborso su iniziativa dell'Ente, al cittadino interessato verrà data apposita comunicazione, in cui verranno indicate le motivazioni e le modalità di versamento.
4. Il rimborso deve essere effettuato preferibilmente tramite bonifico.
5. I rimborsi relativi alle entrate di natura patrimoniali, non vengono disposti qualora l'importo a credito sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative ad entrate per importi uguali o inferiori ad euro 12,00.

### **Articolo 34 - Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione**

1. Il Comune può estinguere le proprie obbligazioni mediante compensazione legale con propri crediti certi, liquidi ed esigibili o mediante compensazione volontaria, secondo i principi stabiliti dal codice civile.
2. La compensazione legale è sempre esclusa quando il credito del Comune risulta contestato e nei casi esplicitamente previsti dalla legge.
3. La compensazione legale è attuata dal responsabile che liquida la spesa nei confronti di un soggetto verso il quale l'Amministrazione vanta un credito certo liquido ed esigibile.
4. Tale responsabile comunica la compensazione all'interessato nonché al funzionario responsabile del credito comunale e al Servizio Finanziario, per le conseguenti regolarizzazioni contabili.
5. La procedura di verifica dell'esistenza di crediti da portare in compensazione non deve comportare alcun ritardo nei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

## **Titolo V – RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE**

### **Articolo 35 - Avvio della riscossione coattiva**

1. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento degli accertamenti di entrate tributarie e non tributarie, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale provvede ad affidare la riscossione forzata delle somme richieste in carico al soggetto legittimato.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.
3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto notificato, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di accertamento tributario e non tributario, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto di trenta giorni.

5. Il funzionario responsabile del tributo ed il responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare, verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

6. Nel caso di gestione diretta della riscossione coattiva, il Comune di Ponte San Pietro si doterà di apposito regolamento si provvederà a nominare ai sensi di legge uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

### **Articolo 36 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

2. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita al funzionario responsabile dell'entrata la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori o comunque pari alle spese previste per le necessarie procedure.

3. I crediti sopracitati sono allegati annualmente al rendiconto di gestione a cura del responsabile del servizio finanziario e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

4. Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 37 - Clausola di adeguamento**

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

### **Articolo 38 - Applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2020.

### **Articolo 39 - Disposizioni transitorie**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento abrogano e sostituiscono il precedente "Regolamento generale delle entrate", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2017 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre al precedente "Regolamento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.05.2002.